

Cisal Metalmeccanici, lettera al prefetto: basta con le morti bianche

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 9, 2023

[selezione_articoli_9_1_23_1](#)

Epifania da record in Costiera

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 9, 2023

[selezione_articoli_9_1_23_5](#)

Turismo, gli albergatori: un boom, ma troppi disagi per folla e traffico

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 9, 2023

[selezione_articoli_9_1_23_7](#)

Aiuti alle imprese, Meloni tratta con l'Ue e sui fondi del Recovery chiede tempo

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 9, 2023

[selezione_articoli_9_1_23_11](#)

Dai trasporti al cibo le imprese temono un effetto valanga

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 9, 2023

[selezione_articoli_9_1_23_12](#)

Sud, ora le Zes fanno gola agli investitori stranieri

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 9, 2023

[selezione_articoli_9_1_23_18](#)

AUTOTRASPORTI | Rimborso accise IV trimestre 2022 per consumi periodo 1° dicembre|31 dicembre 2022. Presentazione istanze entro il 31 gennaio 2023

scritto da Marcella Villano | Gennaio 9, 2023

Con nota del 22 dicembre 2022, prot. Prot. 598868/RU, l'Agenzia delle Dogane ha reso noto, come già riportato nella circolare n. 42/2022 del 30 novembre 2022 (par. III), a seguito dell'incremento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante per effetto del DL 176/2022, modificato dal DL 179/2022, che **riprende efficacia dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022 il beneficio fiscale per gli esercenti determinate attività trasporto di merci e di persone.**

Il ripristino della misura è spiegato perché dovuto al fatto che l'aliquota normale sul gasolio usato come carburante vigente nel suddetto periodo (euro 467,40 per mille litri) torna ad essere superiore a quella fissata per l'impiego agevolato di che trattasi (euro 403,22 per mille litri).

Pertanto, si potrà **chiedere il rimborso del quarto trimestre 2022 limitatamente ai consumi al periodo 1° dicembre-31 dicembre 2022** soltanto sulla base:

- della descrizione dell'operazione nella fattura emessa dall'esercente impianto di distribuzione stradale di carburante;
- delle informazioni di dettaglio sui prelievi di carburante effettuati nella fattura riportate ad emissione differita di

cui all'art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/72, anche in forma di allegato riepilogativo che ne costituisce parte integrante o di altro documento equipollente a comprova;

– nel caso di fornitura ad apparecchi di distribuzione di carburanti per uso privato, della consegna del gasolio comprovabile dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dal titolare del deposito speditore; ciò ancorché il prodotto così scortato venga ripartito, dall'esercente attività di trasporto, tra i mezzi ammessi al beneficio di cui ha la disponibilità nei giorni successivi al 31 dicembre 2022.

Restano esclusi dall'agevolazione e non vanno computati nella dichiarazione di rimborso i litri di gasolio consumati imputabili a prelievi da distributore stradale od a partite del carburante consegnate a distributori privati tra il 1° ottobre 2022 e la fine della giornata del 30 novembre 2022.

Le istanze possono essere presentate, dal 1° gennaio al 31 gennaio 2023.

È disponibile, sul sito dell'Agenzia delle Dogane, il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione

(<https://www.adm.gov.it/portale/web/guest/-/benefici-gasolio-a-utotrazione-4-c2-b0-trimestre-2022>), riservata al solo mese di dicembre.

Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l'indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell'Agenzia delle Dogane del 7 giugno 2018, n. 4837/RU.

Per quanto attiene all'individuazione dei soggetti che possono usufruire dell'agevolazione in questione, si conferma che il beneficio spetta per:

1. a) l'attività di trasporto merci con veicoli di massa

- massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
2. b) l'attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
3. c) l'attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Con riferimento al trasporto merci, si ricorda che possono usufruire dell'agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono **esclusi dall'applicazione** dell'aliquota di accisa prevista dal numero 4-bis della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95, **e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore.**

Per la fruizione dell'agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il **codice tributo 6740**.

Riguardo ai termini di utilizzo dei crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell'anno 2022 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2023. Da tale data decorre il termine, previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2024.

La circolare riporta anche delle precisazioni relative alle modalità di compilazione dei Quadri A-1 e B, ovvero per beneficiare dell'agevolazione è necessario precisare quanto segue:

▪ **Quadro A1**

- nelle colonne “DATA INIZIO POSSESSO” e DATA FINE POSSESSO” si devono inserire le date “1° dicembre” e “31 dicembre” dell'anno 2022; in assenza di indicazioni da parte dell'esercente, vengono riportate le predette date. Non è consentito inserire date ricomprese nel periodo precedente (1° ottobre – 30 novembre 2022) del quarto trimestre solare;
- la colonna “MEZZI SPECIALI” è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all'alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliarie complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;
- nella colonna “LITRI CONSUMATI”, l'esercente indica, per ciascun mezzo, esclusivamente i litri di gasolio per autotrazione riforniti tra il 1° dicembre e la fine della giornata del 31 dicembre 2022 o comunque imputabili a tale

mele di consumo sulla base dei criteri individuati in premessa;

– nella colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)”, l’esercente dovrà attenersi all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata avendo cura di imputarli al gasolio commerciale rifornito nel periodo 1° dicembre – 31 dicembre 2022 anche, laddove necessario, sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo di trasporto.

▪ **Quadro B**

– nella colonna denominata “TOTALE LITRI FATTURATI” l’esercente inserisce i litri di gasolio commerciale che sono stati consegnati all’apparecchio di distribuzione di carburanti per uso privato nel periodo 1° dicembre – 31 dicembre 2022;

– nella colonna “NUMERO FATTURE”, stante la stretta correlazione tra i litri consumati e la fatturazione dei medesimi, l’esercente conteggia il numero totale delle fatture che includono operazioni di consegna del gasolio commerciale effettuate nel periodo 1° dicembre – 31 dicembre 2022.

[circolare Agenzia Dogane 22.12.2023 – rimborso benefici gasolio dicembre 2022](#)

**Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841
m.villano@confindustria.sa.it)**

AGEVOLAZIONI Bando PID CCIAA Salerno: contributi per la digitalizzazione delle imprese. Domande entro il 28 dicembre 2022

scritto da Marcella Villano | Gennaio 9, 2023

Ricordiamo che sono aperti i termini per presentare le domande a valere sul Bando PID voucher digitali Impresa 4.0 – Anno 2022 – II Sessione”, con cui la CCIAA di Salerno eroga **contributi** per favorire la **digitalizzazione** delle **imprese del settore turismo e di altri settori**.

Le risorse messe a disposizione, pari a euro 700.000 sono ripartite in due misure: progetti condivisi da **più imprese** (da 3 a 20) e progetti presentati da **single imprese**.

Le spese ammissibili possono riguardare **sia servizi di consulenza** progettuale e applicativa, **sia l'acquisto di beni strumentali materiali e immateriali**.

Tali spese dovranno essere funzionali all'introduzione delle **tecnologie abilitanti** quali, a titolo esemplificativo, **robotica, manifattura additiva e stampa 3D, internet delle cose e delle macchine; cloud, cyber security, big data, intelligenza artificiale, blockchain, realtà aumentata, realtà virtuale, ricostruzioni 3D e altre**, meglio specificate nell'apposito elenco indicato nel bando.

Il **contributo** massimo – concesso sotto forma di un **voucher in de minimis** – è pari a euro **50.000,00** complessivi per le imprese aggregate e pari a euro **10.000,00** per le singole imprese, mentre il **progetto d'investimento per le aggregazioni d'imprese** deve avere un importo minimo non inferiore a

100.000,00 € e massimo non superiore a 250.000,00 €; **per le imprese singole**, l'importo non deve essere inferiore a 20.000,00 € e non superiore a 50.000,00 €

Le richieste devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", nell'ambito del sistema WebTelemaco di Infocamere – Servizi e-gov ([clicca qui per accedere](#)), **entro le ore 21:00 del 28/12/2022.**

La modulistica, gli allegati e altre informazioni sono disponibili al link

<https://www.sa.camcom.it/notizie/contributi-digitalizzazione-delle-imprese-del-turismo-altri-settori>

AGEVOLAZIONI | Prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per completare investimenti 4.0

scritto da Marcella Villano | Gennaio 9, 2023

Il consiglio dei Ministri del 21 dicembre u.s. ha prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per consegnare i beni 4.0 ordinati nel corso del 2022.

La proroga della data, originariamente fissata al 30 giugno 2023, si è resa necessaria visto il mutato contesto internazionale che ha determinato un vincolo alla produzione: lo scoppio del conflitto in Ucraina che ha aggiunto alle già presenti tensioni sul mercato, dovute alla riorganizzazione

delle catene globali del valore e dei flussi di commercio internazionale, nuove instabilità legate all'offerta, generate dalla riduzione delle importazioni di materie prime da Russia e Ucraina.

AGEVOLAZIONI | RICERCA

Secondo sportello Accordi per l'Innovazione. FAQ

scritto da Marcella Villano | Gennaio 9, 2023

Sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy,

<https://www.mise.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/accordi-per-linnovazione-secondo-sportello-domande-frequenti-faq>

sono disponibili le FAQ relative agli accordi per l'innovazione, il cui secondo sportello per la presentazione dei progetti di R&S d'importo superiore a 5 milioni di euro, sarà aperto **alle ore 10.00 del 31 gennaio 2023**.

Questa seconda finestra è caratterizzata da un'importante novità: le **domande presentate nello stesso giorno sono considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione.**

Nel caso in cui le risorse a disposizione non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, quest'ultime sono ammesse in istruttoria, in base alla **posizione assunta in una specifica graduatoria di merito**, predisposta tenendo conto del punteggio determinato dalla somma dei punteggi degli indicatori, riportati in **appendice "A"** al provvedimento direttoriale.

Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all'industria nonché attività di ricerca.

Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti. Possono essere soggetti co-proponenti di un progetto congiunto anche gli Organismi di ricerca e, limitatamente ai progetti afferenti alle linee di intervento "Sistemi alimentari", "Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell'Unione" e "Sistemi circolari", anche le imprese agricole.

Un soggetto proponente può presentare **una sola domanda di agevolazione in qualità di singolo proponente o in qualità di soggetto capofila** di un progetto congiunto.

Cosa finanzia

Progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell'ambito delle seguenti aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte Europa", di cui al Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021:

- Tecnologie di fabbricazione
- Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche
- Tecnologie abilitanti emergenti
- Materiali avanzati
- Intelligenza artificiale e robotica
- Industrie circolari
- Industria pulita a basse emissioni di carbonio

- Malattie rare e non trasmissibili
- Impianti industriali nella transizione energetica
- Competitività industriale nel settore dei trasporti
- Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili
- Mobilità intelligente
- Stoccaggio dell'energia
- Sistemi alimentari
- Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell'Unione
- Sistemi circolari

I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al Ministero.

Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell'Accordo per l'innovazione, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:

- il limite massimo dell'intensità d'aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;
- il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese, nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.

Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca, il Ministero riconosce a ciascuno dei soggetti proponenti, nel limite dell'intensità massima di aiuto stabilita dall'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 651/2014, una maggiorazione del contributo

diretto fino a 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e gli Organismi di ricerca e fino a 5 punti percentuali per le grandi imprese.

Fermo restando l'ammontare massimo delle agevolazioni, le regioni e le altre amministrazioni pubbliche possono cofinanziare l'Accordo per l'innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa ovvero, in alternativa, di un finanziamento agevolato, per una percentuale almeno pari al 5% dei costi e delle spese ammissibili complessivi.

Come funziona

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dal [decreto ministeriale 31 dicembre 2021](#) è necessario che sia definito l'Accordo per l'innovazione tra il Ministero dello sviluppo economico, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al cofinanziamento dell'iniziativa.

Per l'attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione dell'Accordo per l'innovazione i soggetti proponenti devono presentare al Ministero dello sviluppo economico la domanda di agevolazioni corredata della scheda tecnica, del piano di sviluppo del progetto e, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, del contratto di collaborazione.

Il Ministero, ricevuta la domanda di agevolazione, verifica la disponibilità delle risorse finanziarie e provvede all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata. In tale ambito, in particolare, valuta:

- le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente;
- la coerenza del progetto con le finalità dichiarate e

- con quelle di cui al presente decreto;
- la conformità del progetto alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento;
 - la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l'impatto del progetto di ricerca e sviluppo e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso;
 - la pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo.

Nel caso in cui le valutazioni istruttorie si concludano con esito positivo si procede alla definizione dell'Accordo per l'innovazione tra il Ministero, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al sostegno del progetto di ricerca e sviluppo.

Successivamente alla stipula dell'Accordo, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare la documentazione utile alla definizione del decreto di concessione.

Per ulteriori approfondimenti

<https://www.mise.gov.it/it/incentivi/accordi-per-linnovazione-secondo-sportello>